LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1911

E per informare maggiormente il caro amico personale, onorevole Micheli, gli dirò che già sono pervenuti in gran copia, alla Commissione, note, memorie, monografie, eccetera, intorno alla vessata questione forestale: e che da più parti si è già chiesto quanto vuole il Consiglio comunale di Corniglio.

E gli posso anche ricordare che il modesto relatore della Commissione ha ben volentieri ricevute ed ascoltate le autorevoli persone, rappresentanti la regione appenninica del Parmense, le quali propugnavano appunto una legge forestale nuova, consona ai diritti delle popolazioni della montagna, e più rispettosa delle proprietà di quegli abitanti, sui quali troppo pesa il vincolo, così come oggi viene applicato.

L'onorevole Micheli può essere tranquillo che la Commissione prenderà in accurato esame - se le verrà presentata - l'istanza del Consiglio comunale, che a lui sta tanto a cuore, come ha già preso in accuratissimo e ponderato esame tutti i memoriali, che le furono trasmessi da ogni parte d'Ilalia.

Invero da ogni parte del nostro Parse insistentemente si reclama la riforma della vessatoria legge forestale del 1877: e questo è stato anche (è bene ricordarlo) il desiderio della Camera, manifestato con apposito ordine del giorno, votato ad unanimità or fa un anno, quando teneva il portafoglio dell'agricoltura l'onorevole Luzzatti.

Ciò ho creduto di dire in risposta alle osservazioni dell'onorevole Micheli ed in appoggio alla proposta dell'onorevole relatore Mango.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Mi affretto a dichiarare che il Ministero di agricoltura accetta senz'altro le conclusioni della Giunta delle petizioni.

In ordine agli oggetti delle petizioni, che si possono riassumere in tre, posso dare in questo momento brevi spiegazioni.

I voti riguardano uno l'esonero o la diminuzione della tassa dei terreni sottoposti a vincolo, l'altro l'esonero dal peso delle guardie forestali da parte dei comuni, il terzo provvedimenti di minore entità ma non di minore importanza per gli effetti della coltura silvana nei paesi di alta montagna. Ora per le due prime questioni, salvo i provvedimenti che il Parlamento potesse in-seguito anche studiare, impera la legge del 2 giugno 1910 sul demanio forestale. Infatti con l'articolo 37 è stabilito espressamente: « Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perchè applicato posteriormente, o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso ».

In conformità dunque di questa, che è già legge dello Stato, i proprietari dei terreni i quali vadano oggi sottoposti a vincolo e non abbiano per questa ragione goduto alcuna diminuzione o sgravio, hanno diritto di vedere esonerati dall'imposta fondiaria i loro terreni.

In quanto poi alla custodia, l'articolo 7 della detta legge dispone che il Governo del Re deve entro il termine di un anno presentare all'approvazione del Parlamento un disegno di legge relativo alla composizione del Corpo reale delle foreste, il quale disegno di legge deve tra l'altro provvedere all'esonero compit to e graduale dei comuni dalle spese di custodia alle quali attualmente sono sottoposti in concorso colle provincie.

Ora questo disegno di legge è stato presentato al Parlamento sino dal 4 giugno, è in corso la relazione della Commissione, e se la Camera lo vorrà discutere, troverà in quelle disposizioni già provveduto per quanto riguarda l'esonero dei comuni.

Di tutte le altre disposizioni si potrà tener conto quando verrà dinnanzi alla Camera il disegno di legge di cui è relatore l'onorevole Cermenati.

MICHELI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dell'agricoltura per le delucidazioni molto interessanti che ha voluto dare in risposta alle mie poche parole.

Debbo solo fare osservare, per quanto riguarda l'articolo 37 della legge ultima, andata in vigore pochi mesi or sono, che esso stabilisce lo sgravio dei contributi solamente nel caso in cui vi siano i catasti nuovi.

Ma ciò per molte provincie, fra le quali quella di Parma, a catasto vecchio, nulla si può fare.

Vedo l'onorevole sottosegretario di Stato fare dei segni di meraviglia; ma io, che ero presente alla Camera quando si discusse questo articolo, ricordo che l'onorevole Cavagnari, appunto in seguito alle insistenze